

Ritenute, servizi esternalizzati sotto la scure delle nuove regole

DECRETO FISCALE

Il nuovo articolo 4 colpisce pulizia, vigilanza, manutenzioni e logistica

Gdo e agricoltura penalizzate dalle novità in arrivo
Impatto anche sull'edilizia

Giuseppe Latour

La stretta sulle ritenute colpisce con una valanga di adempimenti burocratici e sanzioni il mondo dei servizi esternalizzati. L'effetto emerge da un'analisi dell'ultima versione dell'articolo 4 del decreto fiscale.

Qui viene attribuito ai committenti di appalti e altri contratti ad alta intensità di manodopera l'onere di vigilare sul pagamento delle ritenute fiscali da parte di appaltatori e subappaltatori. Con uno schema che potrebbe penalizzare pesantemente alcuni settori, come la Gdo e l'agricoltura.



L'EMENDAMENTO
La nuova versione dell'articolo 4 obbliga il committente a vigilare sui suoi appaltatori

L'ultima formulazione del decreto fiscale, infatti, oltre a porre il limite minimo dei 200mila euro annui di valore, parla di rapporti «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo» dei suoi beni strumentali. Si tratta, quindi, di tutti i casi di opere e servizi che siano «labour intensive».

Se, a una prima lettura, la definizione sembrava limitare molto l'estensione delle nuove regole, con il passare delle ore è diventato, invece, chiaro che il perimetro della novità è comunque parecchio esteso. Nella pratica ci rientrano situazioni nelle quali l'esternalizzazione di servizi è frequentissima: pulizia, portierato, servizi informatici e amministrativi, manutenzione, vigilanza, logistica ma anche contratti con im-

prese terze legati ai picchi produttivi di settori come l'agricoltura.

Il caso della grande distribuzione organizzata è esemplare. In molti punti vendita è frequente l'esternalizzazione di alcune lavorazioni, come la pulizia, la vigilanza, le manutenzioni o la gestione dei servizi informativi. Ma anche la logistica, con attività svolte presso i depositi dei committenti che, in linea teorica, potrebbero ricadere nel perimetro della norma. E, per la Gdo, il tetto dei 200mila euro sposta davvero poco.

Per questo Francesco Quattrone, direttore lavoro e relazioni sindacali di Federdistribuzione, spiega che, con la nuova formulazione, «nonostante alcuni aspetti controversi siano stati superati, restano alcune criticità». Permangono infatti «gravosi obblighi di controllo a carico del committente difficili da rispettare; inoltre riteniamo pericolosa la previsione che stabilisce l'interruzione, in presenza di irregolarità, del versamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore. Da ultimo è penalizzante la sanzione per il committente».

Ma il tema dell'outsourcing si pone spesso: basta pensare ai casi nei quali, magari per seguire i picchi stagionali, vengono esternalizzate fasi della produzione. Succede nell'agricoltura, come spiega Nicola Caputo, responsabile dell'area fiscale di Confagricoltura: «Premesso che l'ultima formulazione migliora questa misura, la novità avrà impatto su quei soggetti che hanno delle strutture di produzione proprie e si avvalgono di aziende terze». Un processo nel quale, ovviamente, è decisiva la stagionalità.

Da Cna parlano di coinvolgimento di «comparti come costruzioni, impiantisti e serramenti, pulizie. Solo nell'ambito della Pa la spesa per appalti con valore superiore a 40mila euro supera i 1,40 miliardi di l'anno. A titolo di esempio, il valore della manutenzione ordinaria di opere edili di una grande struttura ospedaliera è circa un milione l'anno». Anche l'edilizia, quindi, non è esclusa. Succede, ad esempio, che in appalti nei quali servono macchinari particolarmente costosi, questi siano a volte di proprietà del committente, che poi acquisisce all'esterno la manodopera per farli funzionare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

1. La novità

La nuova versione dell'articolo 4 del decreto fiscale obbliga il committente di alcuni appalti e contratti a vigilare sul corretto versamento delle ritenute fiscali da parte di appaltatori e subappaltatori. Gli adempimenti si applicano solo per opere e servizi sopra i 200mila euro di valore annuo e per quelli con prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente e con l'utilizzo dei suoi beni strumentali

2. L'applicazione

Nella pratica questa norma rischia di avere un impatto molto rilevante. La definizione, infatti, ricomprende tutte le ipotesi di esternalizzazione di servizi come la pulizia, il portierato, i servizi informativi, la manutenzione, la logistica, la vigilanza. Ma ci sono anche ipotesi di esternalizzazione di fasi della produzione in momenti di picco. Succede, ad esempio, per l'agricoltura

3. Il reverse char

L'articolo 4 prevede l'estensione del reverse charge all'inversione contabile di Iva. Sarà applicata a prestazioni effettuate da appalti e subappalti che vengano eseguiti con il prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. Questo è riconducibile allo stesso perimetro della novità sulle ritenute

GLI EFFETTI

Il peso della mancata vigilanza mix di sanzioni per i committenti

Errori e versamenti non effettuati ricadranno sull'azienda capofila

Valerio Vallefucio

Altre sanzioni in arrivo. La nuova procedura dell'articolo 4, oltre a diversi adempimenti (si vedano anche gli altri pezzi in pagina), introduce una sorta di sanzione per omessa o carente vigilanza.

Il decreto dice, infatti, che «in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione». Anche il committente è, quindi, divenuto soggetto sanzionabile al pari del soggetto obbligato.

Questo regime sanzionatorio amministrativo è previsto dal titolo II del Dlgs 471/1997. L'articolo 13, sui ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulta una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Il successivo articolo 14 sulle violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte sancisce poi che chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione pari al 20% dell'ammontare non trattenuto. Infine, l'articolo

15 punisce l'identificando i documenti di vendita che nei casi di utilizzo per i quali non contengono dati necessari per l'identificazione di chi esegue e della somma versata a sanzione da 100

Invece, per l'adozione del modello relativo alla compensazione applicherà la sanzione di 50 se il ritardo è superiore a cinque giorni. In caso di mancata delega, si applica una sanzione di mille euro per ogni nuova misura, assolutamente inapplicabile al committente dovrà, contestualmente, pagare il mese dovrà ricorrere a pagamenti effettivi e i pagamenti dovrebbero su di le